

## I NUOVI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI: COME SCATOLE CINESI...

*da Legambiente del 6/1/2004*

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 27 novembre un altro pezzo del mosaico che va a ridisegnare la scuola italiana: la  **riforma degli Organi Collegiali Territoriali** , annullando così il decreto 233/99 dell'ex Ministro Berlinguer e mai entrato in vigore.

Tre gli ordini di organi collegiali previsti: a livello locale ( **Consigli Scolastici Locali** ), regionale ( **Consigli Scolastici Regionali** ) e centrale ( **Consiglio Nazionale dell'Istruzione e della Formazione** ). I nuovi organismi non prevedono elezioni dirette dei componenti (quello più "democratico" è il Consiglio Scolastico Locale che risulta eletto dagli eletti nei Consigli di Istituto), riducono fortemente la presenza del personale scolastico dando spazio al altri soggetti designati.

La composizione del Consiglio Scolastico Locale varia a seconda del numero di scuole presenti nell'ambito territoriale. Tre le fasce individuate: fino a 150, da 150 a 350, più di 350. E' composto da un Dirigente scolastico (che possono diventare due nel caso di più di 350 scuole), cinque docenti, due genitori, due studenti (che aumentano di una unità ad ogni passaggio di fascia), un'unità di personale ATA, un rappresentante delle scuole paritarie (due nel caso di più di 350 scuole). A questi vanno aggiunti tre componenti designati dagli Enti Locali, un esperto indicato dalle Università e uno dagli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un rappresentante di Unioncamere, un direttore di CSA. Il Consiglio Scolastico Locale esprime pareri e formula proposte su: edilizia scolastica, alternanza scuola-lavoro, contrasto alla dispersione scolastica, integrazione portatori di handicap...

Il Consiglio Scolastico Regionale è composto dai presidenti e vicepresidenti dei Consigli Scolastici Locali (membri di diritto), tre rappresentanti delle scuole paritarie, due studenti, due genitori, tre rappresentanti della Regione, tre degli Enti Locali (uno dei comuni, uno delle province, uno della Comunità montana designati ripartitivamente da ANCI, UPI, UNCEM). Si aggiungono un esperto designato dalle Università, uno dagli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un rappresentante di Unioncamere e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il Consiglio esprime pareri sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla distribuzione dell'offerta formativa nel territorio, sull'effettivo esercizio del diritto – dovere all'istruzione e formazione, sull'educazione permanente...

Infine il Consiglio Nazionale dell'Istruzione e della Formazione composto da 55 membri. Ne fanno parte di diritto i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli Scolastici Regionali, due componenti sono designati dalla provincia autonoma di Bolzano, uno dalla commissione scolastica regionale del Friuli Venezia Giulia per le scuole di lingua slovena a cui si aggiungono tre rappresentanti delle scuole paritarie dei Consigli Scolastici Regionali. Infine 10 componenti sono nominati dal Ministro scelti tra esponenti del mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, del lavoro, delle professioni, del mondo produttivo, del volontariato sociale. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori al Ministro sugli indirizzi e standard nazionali del sistema educativo di istruzione e di formazione, sui piani di studio nazionali, sui raggruppamenti degli insegnamenti in classi di concorso...

Gli organismi, che dovranno essere costituiti entro il 15 settembre 2005, durano in carica quattro anni ma per il Consiglio Nazionale si prevede la decadenza in concomitanza con quella del Ministro che lo ha nominato.

Un meccanismo a "scatole cinesi" che toglie ogni spazio di partecipazione diretta del personale della scuola che pure ha dimostrato, nelle recenti elezioni delle RSU, volere e sapere assumersi la responsabilità di scegliere.